# Il 12 novembre 2012, in Cuneo.

Tra:

## Società Italiana Leasing e Finanziamenti S.p.a., d’ora in poi per brevità denominata anche “*SILF*”

e

la Delegazione Sindacale Aziendale di

* UNITA’ SINDACALE FALCRI SILCEA

d’ora in poi denominata complessivamente *“O.S.”*

Premesso che

1. I competenti organi statutari di SILF S.p.a (di seguito anche SILF) e di UBI Banca S.c.p.A. (di seguito anche UBI), hanno deliberato la fusione per incorporazione della prima nella seconda.
2. In relazione a quanto sopra, con lettera del 10 ottobre 2012, è stata fornita all’ O.S. l’informativa scritta prevista dalle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.
3. Su richiesta dell’ O.S. si è dato corso ai confronti previsti dalle normative di legge e contrattuali, e i relativi incontri fra la Delegazione aziendale e quella dell’ O.S. si succedevano sino alla data del presente Accordo, con la cui sottoscrizione si intendono ad ogni effetto espletate ed assolte le procedure di legge e di contratto previste in materia.
4. Le Parti nel darsi atto di avere sviluppato nel corso della procedura un ampio e approfondito confronto in ordine alle modalità di realizzazione dell’operazione illustrata nell’informativa di cui al precedente punto 2 e alle conseguenze giuridiche, economiche e sociali nei confronti del Personale derivanti dalla stessa manovra,

convengono e stipulano quanto segue:

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 1

*Rapporti di lavoro in corso*

I rapporti di lavoro dei Dipendenti di SILF proseguiranno - dalla data di efficacia giuridica dell’operazione (prevista in data non anteriore al 1° dicembre 2012) - con UBI Banca, senza soluzione di continuità, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., con conservazione delle anzianità di servizio e convenzionali maturate al momento del passaggio nonché di tutti i diritti soggettivi acquisiti. Pertanto, il servizio che sarà prestato presso UBI sarà considerato ad ogni fine connesso all’anzianità aziendale come continuazione di quello prestato presso SILF, con le precisazioni di cui al presente Accordo.

Fermo quanto previsto sopra, UBI Banca riconoscerà ai Dipendenti SILF oggetto di conferimento, e a condizione che ne risultino già destinatari al momento del passaggio, l’ “Assegno ex SILF”.

Il trattamento di fine rapporto maturato che risulti nelle disponibilità di SILF, e non già eventualmente versato a forme di previdenza complementare, passerà in capo a UBI Banca.

Con riferimento alle eventuali ferie arretrate e alle ore accumulate nella Banca delle Ore alla data di decorrenza degli effetti dell’incorporazione oggetto del presente accordo, UBI Banca subentrerà in tutte le posizioni di debito/credito nei confronti del Personale interessato dal trasferimento.

UBI riconoscerà a tutti i Dipendenti interessati dall’operazione in esame il complessivo trattamento contrattuale nazionale e aziendale in essere presso la stessa, sia sotto l’aspetto economico che normativo, con decorrenza dalla data del passaggio, con le precisazioni del presente Accordo.

Art.2

*Pari opportunità e trattamenti delle Risorse*

Saranno riconosciute a tutti i Dipendenti acquisiti pari opportunità sul piano delle occasioni di sviluppo personale e professionale e si conferma particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio umano e professionale esistente.

Fermo quanto sopra, nel confrontarsi sulle particolarità proprie del passaggio, le Parti si sono accordate per disciplinarle con le previsioni di seguito indicate.

Art. 3

*Previdenza Complementare*

I Dipendenti di SILF destinati a passare in UBI Banca in virtù del presente accordo, che non sono attualmente iscritti ad alcuna forma di previdenza complementare, possono aderire, a decorrere dalla data di efficacia giuridica dell’operazione in esame, alla Forma di Previdenza Complementare attualmente in essere per il Personale dipendente di UBI Banca rappresentata dal *Fondo Pensione del Gruppo UBI Banca, della Banca Popolare di Bergamo e delle altre Società Controllate,* secondo le regole attualmente vigenti presso la società incorporante e con versamento della rispettiva contribuzione secondo le aliquote vigenti in UBI Banca.

I dipendenti di SILF in esame attualmente iscritti ad una forma di previdenza complementare possono richiedere – entro 60 giorni dalla data di efficacia giuridica dell’operazione, senza oneri per il dipendente – l’adesione al sopraccitato Fondo Pensione, fermo restando:

* il mantenimento della eventuale qualifica di vecchio iscritto in caso di trasferimento della posizione ai sensi e per effetto dell’art. 14 del D.Lgs 252/2005 e successive integrazioni e/o modifiche;
* il versamento da parte di UBI Banca e del Dipendente, delle rispettive contribuzioni secondo le aliquote ed i criteri vigenti in UBI Banca o di quelle eventualmente superiori nelle misure effettivamente versate sulle singole posizioni individuali.

In assenza dell’opzione di cui sopra, i Dipendenti in esame manterranno l’associazione alla Forma di Previdenza Complementare cui sono attualmente iscritti fermo restando, da parte di UBI Banca e del Dipendente, il versamento delle rispettive contribuzioni secondo le aliquote e i criteri attualmente vigenti presso la società incorporante o di quelle eventualmente superiori nelle misure effettivamente versate sulle singole posizioni individuali.

In entrambi i casi, qualora il contributo alla previdenza complementare attualmente versato sulle singole posizioni dovesse risultare superiore alle misure vigenti presso la incorporante, lo stesso è da considerarsi assorbibile, fino a concorrenza, da eventuali futuri incrementi contributivi presso UBI Banca in materia di previdenza derivanti da qualsiasi titolo, ragione o causa.

Art. 4

*Assistenza Sanitaria*

Relativamente alle forme di assistenza sanitaria, i Dipendenti destinati a passare a UBI Banca in virtù dell’operazione in esame manterranno, fino al 31/12/2012, la copertura attualmente in essere presso SILF.

A decorrere dal 1/1/2013, i dipendenti di cui sopra saranno destinatari della forma di assistenza sanitaria di riferimento per il personale di UBI.

Art. 5

*Polizze Assicurative*

Per ciò che concerne le coperture assicurative contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali, i Dipendenti in esame manterranno, fino al 31/12/2012, gli strumenti assicurativi in essere presso SILF; a decorrere dal 1° gennaio 2013, alle Risorse di cui sopra, saranno applicate le coperture assicurative contro gli infortuni in essere per i Dipendenti di UBI.

Per ciò che concerne la copertura assicurativa Temporanea Caso Morte (TCM), i Dipendenti in esame, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, saranno destinatari della polizza in essere per i dipendenti di UBI Banca.

Art. 6

*Mobilità territoriale*

Con riferimento alle Risorse in forza alla data del presente accordo presso SILF (forza lavoro) che, in relazione all’operazione in oggetto potrebbero essere interessati da processi di mobilità territoriale, viene confermata la massima attenzione al fine di contenere, per quanto possibile, la mobilità medesima, anche adottando soluzioni che tengano in considerazione le particolari situazioni personali e familiari, che saranno valutate in modo approfondito.

A favore del personale di cui al paragrafo che precede, l’azienda si impegna, fatte salve le previsioni migliorative del CCNL, a non disporre il trasferimento del lavoratore ad oltre 75 km di distanza dalla sua residenza senza il consenso dell’interessato, salvo che ricorra il caso di comprovata ed infungibile esigenza di servizio. I dipendenti in part time, ove presenti tra il personale in esame, non verranno interessati senza il loro consenso alla mobilità che comporti distanze superiori a 50 km a/r tra il luogo di lavoro e la residenza dell’interessato.

A favore di tutto il personale di SILF saranno riconosciute, in via eccezionale ed irripetibile e comunque con riferimento ai trasferimenti disposti dalla data del presente accordo ed entro 3 mesi dalla data di efficacia giuridica dell’operazione di incorporazione di SILF in Capogruppo:

1. in caso di trasferimento disposto dall’azienda ad un punto operativo più distante dalla residenza del dipendente rispetto all’attuale sede di lavoro, i seguenti importi una tantum da erogare in unica soluzione:

* da 35 a 45 km a/r €190,00
* da 46 a 55 km a/r €350,00
* da 56 a 65 km a/r €1.500,00
* da 66 a 80 km a/r €2.000,00
* da 81 a 100 a/r €2.500,00

Gli importi sopra citati sono maggiorati del 10% per i dipendenti appartenenti alla categoria dei Quadri Direttivi.

La distanza viene calcolata in base al tragitto più breve tra l’indirizzo della residenza del lavoratore e l’indirizzo dell’unità organizzativa di destinazione. Il calcolo viene effettuato tramite l’utilizzo del sito [www.viamichelin.com](http://www.viamichelin.com).

L’indennità viene corrisposta dopo che siano trascorsi 3 mesi dell’effettivo trasferimento del dipendente e a condizione che lo stesso rimanga assegnato all’unità organizzativa di destinazione.

1. in caso di trasferimento disposto dall’azienda che comporti un allontanamento di oltre 50 km (solo andata) dalla residenza, le seguenti indennità mensili:

* da 101 e fino a 120 km a/r €200,00
* oltre 120 e fino a 150 km a/r €400,00
* oltre 150 e fino a 200 km a/r €500,00
* oltre 200 km a/r €630,00

Gli importi sopra citati sono maggiorati del 10% per i dipendenti appartenenti alla categoria dei Quadri Direttivi.

La distanza viene calcolata in base al tragitto più breve tra l’indirizzo della residenza del lavoratore e l’indirizzo dell’unità organizzativa di destinazione. Il calcolo viene effettuato tramite l’utilizzo del sito [www.viamichelin.com](http://www.viamichelin.com).

L’indennità viene corrisposta per 12 mensilità annue, con decorrenza dal giorno del trasferimento e non è computata nella retribuzione utile al calcolo del TFR.

L’indennità non spetta in caso di assenza dal servizio superiore al mese che non sia dovuta a ferie o malattia o a maternità (limitatamente ai periodi di astensione obbligatoria) e la sua corresponsione cessa con il venir meno dei motivi che la giustificano o ove ricorra l’applicazione delle previsioni in materia di cui al CCNL.

Art. 7

*Part time*

Al personale interessato dall’operazione in oggetto con rapporto di lavoro a tempo parziale sarà mantenuto il contratto part-time in essere, con la stessa articolazione di orario fino alla naturale scadenza; saranno accolte le eventuali richieste di rinnovo di un ulteriore anno dei contratti in essere.

Art. 8

*Premio Aziendale*

UBI Banca terrà a proprio carico, ove spettante, il Premio Aziendale relativo all’intero esercizio 2012, secondo i tempi, i criteri e le misure che saranno previsti presso UBI Banca dall’apposito accordo sul Premio aziendale sottoscritto tra le Parti.

Art. 9

*Incontri di verifica*

Su richiesta di una delle parti saranno effettuati incontri di verifica sull’applicazione di quanto previsto dal presente accordo.

Letto, approvato, sottoscritto.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*SILF S.p.a.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

UNITA’ SINDACALE FALCRI SILCEA